

Penale Sent. Sez. 6 Num. 52903 Anno 2018

Presidente: PAOLONI GIACOMO

Relatore: GIANESINI MAURIZIO

Data Udiienza: 24/10/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MICELLI SALVATORE nato a BRINDISI il 03/07/1984

avverso la **sentenza del 17/01/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO**

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO
che ha concluso chiedendo

udito il difensore

E' presente l'avvocato FEDERICA LAMBERTI in sostituzione dell'avvocato LONOCE
NICOLA del foro di BRINDISI in difesa di:

MICELLI SALVATORE(come da nomina a sostituto processuale che deposita). Il
difensore presente si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di Salvatore MICELLI ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di LECCE, Sezione distaccata di Taranto, ha parzialmente confermato, in riferimento al reato di cui all'art. 368 cod. pen., la sentenza di primo grado e ha ridotto la pena ad un anno e quattro mesi di reclusione.

2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b,c, ed e cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato il percorso argomentativo con il quale la Corte di Appello aveva confermato la sentenza in riferimento al reato di calunnia nonostante l'unico movente fosse rappresentato dalla perpetrazione di una truffa che la stessa Corte aveva dichiarato insussistente, tanto più che il titolo di credito indicato al capo A era pervenuto all'imputato del tutto legittimamente ed era stato poi girato alle imprese di Puglia.

La ricostruzione contraria operata dalla Corte doveva considerarsi meramente congetturale e non supportata da alcuna prova effettiva e si poneva in contraddizione non solo con l'affermata insussistenza del delitto di truffa ma anche con l'accertata e documentata attività professionale prestata dal Micelli a favore del Crivaglia e con l'evidente insussistenza di qualsiasi utilità o beneficio concreto rispetto alla compravendita immobiliare che comunque non si sarebbe mai potuta concludere se non con il pagamento del saldo e la stipula del rogito; del resto, se la finalità della postdatazione del titolo fosse stata quella di guadagnare tempo, come apoditticamente affermato dalla Corte, per recuperare la liquidità necessaria alla copertura del titolo, il suo smarrimento sarebbe stato denunciato a ridosso della scadenza e non certo più di un mese prima.

2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte avesse individuato i termini dell'affermato concorso morale del ricorrente nel reato materialmente commesso dal Crivaglia sulla base di elementi congetturali, senza la indicazione concreta di effettivi atti di istigazione o determinazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen. in tema di condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.

2. Va chiarito, in fatto, che la calunnia indicata al capo A della imputazione trova ragione nella circostanza che il MICELLI, promissario acquirente di un appartamento dalla Impresa Puglia Srl della MERICO, aveva consegnato a quest'ultima, il 13 aprile 2011, un assegno post-datato al 15 giugno 2011 ad apparente firma di Maurizio CRIVAGLIA, il quale ultimo, in data 11 maggio 2011, presentava denuncia di smarrimento del titolo.

3. Così riassunti molto sinteticamente i fatti, va allora osservato, quanto al primo motivo di ricorso, come il ricorrente abbia sostanzialmente riproposto valutazioni e temi di fatto, come tali non prospettabili in sede di legittimità, e abbia poi posto a fondamento delle proprie censure il tema della sostanziale contraddittorietà della motivazione della Corte per avere il Tribunale assolto entrambi gli imputati dal reato di truffa che avrebbe costituito, nella prospettazione dell'accusa, la ragione principale della affermata ma contestata calunnia.

3.1 In realtà, il tema sollevato dal ricorrente non sembra pertinente; la Corte ha chiaramente "ritagliato" un autonomo movente rispetto a quello, meramente truffaldino e supportato dalla carenza di fondi dell'assegno in questione, sostenuto dal ricorrente e lo ha individuato, a f.7 della motivazione e con argomentazione coerente e del tutto scevra da tacce di manifesta illogicità, nell'intento del MICELLI di guadagnare tempo con la società alienante onorando formalmente la caparra in attesa di recuperare il denaro occorrente per il saldo o di desistere definitivamente dall'acquisto, così che in effetti la censura di sostanziale contraddittorietà della motivazione sollevata con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondata.

4. Per il resto, va osservato, quanto all'elemento materiale del reato, che la Corte di Appello ha richiamato il fatto oggettivo della avvenuta denuncia di smarrimento, da parte del CRIVAGLIA, apparente firmatario del titolo e nel maggio 2011, di un assegno in realtà già effettivamente e sicuramente rilasciato e consegnato dal MICELLI alla promissaria acquirente Antonia MERINI il precedente 13 aprile 2011, così che non vi sono dubbi in ordine alla materiale ed effettiva incolpazione, da parte del CRIVAGLIA, del prenditore dell'assegno, appunto la MERINI, in riferimento al reato di furto o ricettazione.

5. Il tema della specifica responsabilità del MICELLI, e quindi, del concorso dello stesso nella calunnia primariamente addebitabile al CRIVAGLIA (e con questo si affronta il secondo motivo di ricorso) è stato poi individuato in termini generali dalla Corte, unitamente al Giudice di primo grado, nella necessità del MICELLI di dimostrarsi solvente con la società venditrice dell'appartamento

mediante la consegna di un titolo ad apparente firma di terzi e post-datato, di cui però, sarebbe stato poi denunciato da parte di quest'ultimo lo smarrimento, il tutto quantomeno al fine, già sopra ricordato, di prendere tempo con la società promittente la vendita dell'immobile.

5.1 Indici più concretamente positivi poi della affermazione di tale concorso da parte del MICELLI sono stati correttamente rinvenuti dalla Corte, da un lato, nell'accertato, corrente rapporto di carattere professionale in tema di predisposizione di pratiche di finanziamento tra lo stesso ricorrente e il CRIVAGLIA, e, dall'altro nella positiva esclusione della possibile causale del titolo in quella solutoria di prestazioni di carattere professionale, tanto più in base alla decisiva osservazione che la firma di traenza del CRIVAGLIA era in realtà sicuramente falsa, con il che la deduzione di una partecipazione del MICELLI alla calunnia materialmente commessa dal CRIVAGLIA stesso con la falsa denuncia di smarrimento appare del tutto motivata e convincente, anche in base alla ulteriore osservazione della Corte a mente della quale il MICELLI era in realtà l'unico concretamente interessato a prendere tempo simulando, con il rilascio del titolo in questione, un pagamento della caparra e riservandosi invece di desistere successivamente dall'acquisto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2018.